

Racc. A/R

Spettabile

Il sottoscritto _____

nato a _____

il _____

residente in _____

codice fiscale _____

e

La sottoscritta _____

nata a _____

il _____

residente in _____

codice fiscale _____

nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore

_____ nato a _____

il _____

residente in _____

codice fiscale _____

ESPONGONO

1. La mascherina è un trattamento sanitario la cui imposizione obbligatoria viola l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Il rapporto tra l'ordinamento giuridico nazionale italiano e quello comunitario è caratterizzato dal principio del **primato del diritto comunitario** che prevale sul diritto nazionale senza necessità di una apposita e formale dichiarazione da parte di alcun organo giurisdizionale.

Infatti, **le norme comunitarie**, come la giurisprudenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo (C. Giust. CE 9.3.1978) ha da tempo e a più riprese chiarito, **prevalgono sulle norme di diritto interno, sia anteriori sia successive, con esse eventualmente in conflitto**. Tale regola viene normalmente indicata come principio del primato del diritto comunitario che esige che non soltanto

il giudice nazionale, ma anche tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative, siano obbligati ad adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto comunitario (C. Giust. CE 9.9.2003, n. 198).

Questa posizione è stata sostanzialmente accolta, facendo riferimento all'art. 11 Cost., anche dalla Corte Costituzionale secondo cui **l'autorità giurisdizionale nazionale è tenuta ad applicare le norme comunitarie disapplicando quelle nazionali contrastanti, senza necessità di un'apposita pronuncia di illegittimità costituzionale** (C. Cost. 7.11.1995, n. 482; C. Cost. 11.7.1989, n. 389).

Infatti, secondo **la sentenza C-378/17 Minister for Justice and Equality**: *“È incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell'Unione qualsiasi disposizione facente parte dell'ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell'Unione per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme direttamente applicabili dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 22; del 19 giugno 1990, Factortame e a., C-213/89, EU:C:1990:257, punto 20, nonché dell'8 settembre 2010, Winner Wetten, C-409/06, EU:C:2010:503, punto 56).”*

Pertanto, il giudice civile e qualsiasi autorità, anche amministrativa, italiana sono tenuti semplicemente a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto comunitario che ha sempre prevalenza.

L'obbligo di portare una mascherina (dispositivo di protezione individuale) previsto dagli articoli 1 e 21 del DPCM del 2.03.2021 ovvero gli obblighi variamente previsti di sottoporsi al tampone PCR contrastano con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01) il cui articolo 3 dispone:

(Diritto all'integrità della persona)

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, (...)

Pertanto, **qualsiasi disposizione interna che introduca un obbligo concernente un qualsiasi trattamento sanitario è illegale in base al diritto dell'Unione Europea che prevale sul diritto nazionale**. Tutte le pubbliche autorità, giurisdizionali o amministrative, ivi comprese le autorità scolastiche sono tenute a disapplicare le norme interne illegali. Tutte le circolari del MIUR a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione o di altri dirigenti

ministeriali sono pertanto documenti illegali nella parte in cui impongono ai dirigenti scolastici di esigere l'osservanza dell'obbligo di portare un DPI da parte degli alunni delle scuole.

Parimenti illegale è qualsiasi provvedimento, anche disciplinare, che tragga ogni e qualsiasi conseguenza in danno degli alunni derivante dall'inosservanza dell'obbligo di portare la mascherina e/o di sottoporsi al tampone.

2. L'obbligo di portare la mascherina (DPI) non è previsto nemmeno dalle norme di cui al DPCM e il suo allegato 21 – irrilevanza delle circolari ministeriali

Il DPCM del 2.03.2021 prevede in ogni caso – illegittimamente – l'obbligo di portare la mascherina (DPI) soltanto laddove gli alunni si trovino a distanza interpersonale inferiore ad un metro e mai durante lo svolgimento di attività sportiva. Questo è il senso del combinato disposto degli artt. 1 e 21 del DPCM, sicché l'eventuale interpretazione dell'obbligo in termini estensivi, come se l'art. 21 introducesse un obbligo maggiore e più severo di quello previsto per la generalità dei cittadini, è comunque errata.

Le eventuali circolari ministeriali emanate in proposito di obbligo dell'uso della mascherina sono prive di valore giuridico come riconosciuto da costante giurisprudenza per cui qualsiasi argomentazione fondata su circolari e interpretazioni burocratiche è destituita di fondamento.

3. Incostituzionalità delle norme che prevedono l'obbligo della mascherina (DPI) – violazione dell'art. 13 Cost.

L'obbligo di indossare una mascherina viola l'art. 13 della Costituzione e, per l'effetto, il diritto fondamentale della libertà personale le cui limitazioni sono ammesse solo in forma individuale e con la doppia garanzia della riserva di legge e dell'intervento del magistrato. Infatti, l'art. 13 Cost. prevede: *“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale **né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.**”*

Evidentemente un impedimento alla facoltà di respirare (!) è un attacco grave e inusitato alla libertà personale che nessuna considerazione medica può giustificare. Ed invero, il Presidente del consiglio ha ritenuto di agire in applicazione dell'art. 32 della legge 833/78 il quale istituisce il potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità, ma l'imposizione dell'uso delle mascherine chirurgiche non può rientrare nel concetto di ordinanza contingibile e urgente. Infatti, come stabilito dalle due decisioni fondamentali della Consulta in tema di ordinanze contingibili e urgenti (C. cost. sent. n. 8 del 20 luglio 1956 e C. Cost. sent. n. 26 del 27 maggio 1961) siffatto potere non può estendersi alle materie tutelate dalla riserva di legge costituzionale in quanto incidenti sui diritti fondamentali: *“nei casi in cui la Costituzione stabilisce che la legge provveda direttamente a*

disciplinare una determinata materia (per esempio, art. 13, terzo comma), non può concepirsi che nella materia stessa l'art. 2 [del TULPS nel testo allora vigente] permetta la emanazione di atti amministrativi che dispongano in difformità alla legge prevista dalla Costituzione.”

Pertanto, il presunto potere di ordinanza contingibile e urgente è stato esercitato in modo illegittimo e illegale.

4. Incostituzionalità delle norme che prevedono l'obbligo della mascherina (DPI) – violazione dell'art. 32 Cost. e della legge 219/2017

Le norme che richiedono l'obbligatorio uso delle mascherine sono illegittime e contrarie alla costituzione ed alle norme di legge vigenti nell'ordinamento italiano.

I DPI sono dei trattamenti medici che richiedono la prescrizione da parte di personale medico, possibilmente con specializzazione in otorino-laringoiatria, nonché la comunicazione al paziente delle ragioni per l'utilizzazione delle mascherine nel caso specifico e individuale, i vantaggi delle stesse, i possibili effetti indesiderati e gli effetti collaterali. Peraltro, è necessario che l'uso della mascherina sia fatto precedere una visita di un otorino per escludere possibili ragioni ostative (setto nasale deviato, sinusite cronica, allergie, ipercapnia, asma etc.). Ad ogni buon conto la scuola nelle persone dei docenti e del dirigente scolastico non sono autorità sanitarie e non hanno alcun potere di disporre trattamenti sanitari.

La materia dei trattamenti sanitari e diagnostici è regolata non dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ma dalla legge n. 219 del 2017 il cui articolo 1 testualmente recita:

«Art. 1. Consenso informato

*1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'auto-determinazione della persona e stabilisce che **nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.***

2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

*3. **Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle***

possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. (...)

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

(...)

7. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale. (...)

La legge in questione costituisce attuazione dell'**art. 32 della Costituzione** che vieta qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio. Anche in caso di trattamenti obbligatori la costituzione esige il rispetto della persona umana che nel caso di imposizione dell'obbligo della mascherina non può dirsi rispettato. A prescindere, infatti, dalle ovvie difficoltà di respirazione, la mascherina priva chi la porta della propria identità che è data dal volto di ciascuno. Si tratta, quindi, di un obbligo illegale e illegittimo che nasce da un vero e proprio arbitrio del governo.

5. Violazione della Convenzione di Oviedo (legge 145/2001)

L'obbligo di mascherina viola altresì la **Convenzione di Oviedo, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge n. 145 del 2001** il cui articolo 5 dispone:

«5. Règle générale.

Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.

Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.

La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »

Pertanto, il consenso libero e informato in relazione a qualsiasi intervento nel campo sanitario è tutelato da quattro diverse norme, interne ed internazionali: la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione di Oviedo, l'art. 32 Cost. e la Legge 219/2017.

6. Violazione dell'art. 5 TULPS e dell'art. 5 della legge 152/1975

La legge vieta, inoltre, di recarsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico con il volto travisato, mascherato o comunque irriconoscibile.

L'imposizione della mascherina viola anzitutto l'art. 5 della Legge Reale che dispone:

“È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.”

Una medesima disposizione è contenuta nell'art. 85 del TULPS dove si legge:

È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000).

È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000).

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.”

Pertanto, pretendere dagli alunni l'uso della mascherina (DPI) costituisce comportamento illegittimo e penalmente rilevante atteso che esige dagli stessi obbligatoriamente il compimento di un atto vietato dalla legge penale.

7. Reati di abuso dei mezzi di correzione (571 c.p.), violenza privata (610 c.p.) e tortura (613 bis c.p.)

Ad ogni buon conto, ed a scampo di responsabilità del dirigente scolastico e dei docenti si segnala che la costrizione imposta agli alunni di portare la mascherina per tutto il periodo delle lezioni con esclusione di quelle di educazione fisica può integrare, a seconda della gravità dei fatti, i reati di abuso dei mezzi di correzione, violenza privata e tortura.

La mascherina, oltretutto, è perfettamente inutile giacché nella fascia di età tra 0 e 19 anni il tasso di sopravvivenza al Covid-19 è del 99,9973% (fonte Prof. Ioannidis, Stanford University <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1>) sicché i reati nel caso in esame sarebbero altresì aggravati ex art. 61, comma 1, n. 1 c.p. (futili motivi) poiché la mascherina sarebbe perfettamente inutile a tutelare chicchessia in considerazione delle statistiche in materia di Covid-19.

Il dovere degli insegnanti è quello di educare e tutelare gli alunni, non quello di commettere reati nei loro confronti.

8. Violazione della Legge 176/1991 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20.11.1989

L'obbligo di mascherina a scuola viola, infine, gli artt. 27 (*“Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.”*) e 28 (*“Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità ...”*) della Convenzione citata in rubrica. Addirittura stravolto è l'art. 29 della Convenzione:

“29. 1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale."

È appena il caso di ricordare che le convenzioni internazionali e le fonti del diritto dell'Unione Europea hanno rango superiore alle leggi della Repubblica Italiana e che è dovere di qualsiasi autorità amministrativa disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione Europea (cfr. sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 4.12.2018 C-378/17 *Minister for Justice and Equality*).

..*.*

Appare, pertanto, del tutto evidente come la richiesta di uso della mascherina, anche se prevista da circolari, regolamenti interni o altri atti amministrativi, costituisce un atto illegittimo e foriero di gravi conseguenze, anche personali ai sensi dell'art. 28 Cost., in capo a chiunque si faccia complice dell'attuazione di una normativa che costituisce la contraddizione dei più elementari diritti fondamentali costituzionali.

Per quanto sopra i sottoscritti genitori

DIFFIDANO

la scuola _____

dall'attuare ogni e qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare che preveda l'obbligatorio uso della mascherina per i propri alunni.

Con l'avvertenza che in difetto saranno tenuti responsabili a titolo personale, in ogni sede civile, penale e amministrativa, i responsabili degli abusi sopra meglio descritti.

Luogo _____

Data _____

Firma

Firma
